

## Prezzario Regionale Opere Edili ed Impiantistiche 2022 - Aggiornamento infrannuale al 29/07/2022

Nel corso del 2021, a partire già dal primo semestre, si è assistito, su tutto il territorio nazionale, ed in particolare nella Regione Liguria, ad un incremento significativo dei prezzi dei principali materiali da costruzione.

Con DGR 18 febbraio 2022, n. 111, recante “Aggiornamento Prezzario regionale 2022 e attivazione Sezione di valutazione (l.r. 31/07)” era stato disposto di procedere all’approvazione di un primo aggiornamento del Prezzario in considerazione del fenomeno dei rincari eccezionali di alcuni materiali da costruzione.

In esito a quanto previsto dal decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, “*DL Aiuti*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ed in particolare l’articolo 26 comma 2, che prevede che le regioni, entro il 31 luglio 2022, procedano ad un aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, a seguito dei lavori svolti dalla sub-Commissioni tecniche, sentita la competente Commissione Istituzionale riunitasi in data 27 luglio u.s., è stato predisposto da Regione Liguria d’intesa col Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Piemonte – Valle d’Aosta – Liguria il: “**Prezzario delle Opere Edili ed Impiantistiche annualità 2022 - Aggiornamento infrannuale al 29/07/2022**”, consultabile e scaricabile gratuitamente in questa sezione in formato .pdf (comprese le analisi) e scaricabile in formato .xls e . xlm (senza analisi) e contenente le modifiche riguardanti l’aggiornamento dei prezzi in conseguenza dei rincari sopramenzionati al fine di renderlo coerente con i valori di mercato.

Il Prezzario inoltre risulta conforme alle “*Linee guida per la determinazione dei prezzari regionali*”, di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili approvato in data 15 luglio 2022 ed in attesa di pubblicazione, in attuazione dell’art. 29, comma 12, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

In riferimento alle voci che a fine 2021, avevano fatto registrare valori anomali, resta comunque attivo il monitoraggio periodico dell’andamento dei relativi valori.

Inoltre sempre in questa sezione è possibile scaricare gratuitamente i Prezzari delle opere edili ed impiantistiche – annualità **2022 (Aggiornamento al 11/02/2022)**, **2021**, **2020**, **2019**, **2018**, **2017** e **2016**, predisposti da Regione Liguria d’intesa col Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Piemonte – Valle d’Aosta – Liguria e con Unioncamere Liguria.

Ai sensi del Decreto ministeriale 06 agosto 2020 - Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus”, si prevede che per la determinazione dei costi, per tipologia di intervento i prezzi di riferimento sono quelli riportati sui Prezzari Regionali.

Ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D.L. 50/22 del 17 maggio 2022, i prezzari aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere **validità il 31 dicembre 2022** e possono essere transitoriamente utilizzato fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.

Le voci del Prezzario sono condivise anche in modalità informatizzata (Forum) nell’ambito delle Commissioni Prezzi gestite da Regione Liguria.

Per qualsiasi **segnalazione** è possibile inviare una mail all’indirizzo **prezzario@regione.liguria.it** .

I contenuti ufficiali sono esclusivamente quelli pubblicati tramite la seguente funzionalità, pertanto qualsiasi violazione in merito alla contraffazione dei database, che sono protetti dalla normativa sul diritto d’autore, sarà perseguita a termini di legge (Legge 22 aprile 1941 n. 633 e s.m.i.<sup>1</sup> - direttiva 96/9/CE recepita con il D. Lgs. 6 maggio 1999, n. 169<sup>2</sup>), eventuali pubblicazioni del contenuto potranno essere effettuate esclusivamente a seguito di richiesta formale motivata e previa autorizzazione dei coautori.

### Note legali

*I contenuti del sito – codice di script, grafica, testi, tabelle, immagini, suoni, e ogni altra informazione disponibile in qualunque forma sono protetti ai sensi della normativa in tema di opere dell’ingegno.*

*Ogni prodotto o società menzionati in questo sito sono marchi dei rispettivi proprietari o titolari e possono essere protetti da brevetti e/o copyright concessi o registrati dalle autorità preposte.*

*Per fini di lucro è consentito utilizzare, copiare e distribuire i documenti e le relative immagini disponibili su questo sito solo dietro permesso scritto (o egualmente valido a fini legali) della Regione, fatte salve eventuali spettanze di diritto. Le note di copyright, gli autori ove indicati o la fonte stessa devono in tutti i casi essere citati nelle pubblicazioni in qualunque forma realizzate e diffuse.*

<sup>1</sup> Stralcio Legge 22 aprile 1941 n. 633 e s.m.i. "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" : Art. 171-bis, comma 1 e 2 " 1) Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità. 2) Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquiesse 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità. ".

<sup>2</sup> Stralcio Decreto Legislativo 6 maggio 1999, n. 169 "Attuazione della direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati": Art. 5 "L'utente legittimo della banca di dati messa a disposizione del pubblico non può arrecare pregiudizio al titolare del diritto d'autore o di un altro diritto connesso relativo ad opere o prestazioni contenute in tale banca";